

(1)

121

OSSERVAZIONI



Sopra la Risposta fatta dal Procuratore del Sig. Cardinal di Turnon à cinque Memoriali del P. Provana Procuratore de' Missionarj de a Cina della Compagnia di Giesù.

6. B

Osservazioni sopra la Risposta in generale.

CHIUNQUE leggerà con attenzione, e con indifferenza la Risposta data a' Memoriali del P. Provana dal Procuratore del Sig. Cardinale di Turnon, e presentata alla Santità di CLEMENTE XI., non potrà far di meno di non maravigliarsi, così dell'argomento della Scrittura, come del modo di portarla. Tutto l'oggetto della Critica dello Scrittore consiste in cinque Memoriali presentati dal P. Provana privatamente à Sua Santità: innocenti, perche non offendono Persona del Mondo: Semplici, perche non contengono altro, che ossequiose rimottranze dello stato pericolante della Missione Cinese, ed umili suppliche per il pronto rimedio: Secreti, perche offerti immediatamente alle mani di Sua Santità in forma di suppliche private, come si suole negli altri Memoriali manuali. E che simili memoriali debbano essere l'oggetto d'una invettiva publica non solamente contro il Memorialista, mà anche contro tutta la Compagnia, sembra veramente impresa troppo ardita, e fuor d'ogni ragione. Oltre di che non si sa intendere, perche il Procuratore del Sig. Cardinale di Turnon si sia presa questa briga di rispondere à detti Memoriali, mentre in essi non vi è sillaba, che possa offendere il Sig. Cardinale, e se di esso si fa alcuna volta menzione, ciò è di passaggio, e con sommo rispetto.

Ne minor meraviglia reca il modo, col quale si risponde a' sudetti memoriali, poiche Chi oò si ammirerà della franchezza: con cui si presenta à Sua Santità, ed a' Signori Cardinali del S. Offizio una Satira contro il P. Provana, ed i Gesuiti, qualificandoli in questa sua Scrittura l'Autore per ignoranti, insolenti, sacrileghi, temerarj, bestemmiatori, ribelli alla Sede Apostolica, rei d'enormi sceleratezze commesse nella Cina contro il Legato Apostolico, sospetti in materia di Fede, e finalmente per degni d'esser puniti dal Supremo Tribunale del S. Offizio come pertinaci in un'errore contro la Fede. Se tutte queste maldicenze si leggessero in una Scrittura privata fatta correre sotto mano senza nome dell'Autore, non riuscirebbe cosa nuova, vedendosi frequentemente simili Satire contro la Compagnia uscite da Torchj di Olanda, di Londra, e di Ginevra. Ma che una Scrittura piena di tali improperj si presenti col titolo di Memoriale à Sua Santità ed à Signori Cardinali in nome d'un Procuratore d'un altro Cardinale, sembra veramente un'ardire poco rispettoso al sublime grado d'un Papa, a cui si offerisce, e non può non recare ammirazione ad ogni Uomo di senso.

a

Si

Si compiaccia dunque chiunque avrà letta quella Risposta, che qui si mettano sotto i suoi occhj purgatissimi i fondamenti, sù quali si appoggiano tante declamazioni fatte dall'Autore nella sua Scrittura contro la Compagnia, e che si contrapongano alcune Osservazioni a' suoi Comenti, che egli fa sopra i Memoriali, perche si conoscano le fallacie de' suoi discorsi, per difesa così del P. Provana, e de' suoi Memoriali, come della Compagnia oltre modo oltraggiati dallo Scrittore della Risposta, poiche conforme il celebre Consiglio di S. Girolamo nell'Apologia contra Ruffinum: *In heresis Crimine neminem volo esse patientem.*

Osservazioni sopra la Risposta al primo Memoriale.

I.

PIANTA qui l'Autore la base di tutta la machina, che intende d'alzare (sono le sue stesse parole, con le quali dà egli principio alla sua Scrittura.) per fondarvi sopra un'autorevole Censura delle proposizioni del Memorialista come scandalose, & erronee, e della Condotta presente de Gesuiti come direttamente opposta alle Decisioni del Vaticano; pianta, dico, la base in un fascio di equivoci spalleggiati da più falsi supposti, spacciati però cō franchezza per tate verità da nō dubitarsene, come si andaranno scuoprèdo ad uno ad uno.

Fà egli con artificio il paragone del Decreto di Sua Santità col Decreto dell'Imperatore della Cina, e pretende con ciò, che chi legge, formi concetto, che così l'uno come l'altro Decreto sia formato sopra la stessa materia, e perciò, essendo uno negativo, e l'altro affermativo, si credano contraddittorii, onde possa dedurre quelle sue conseguenze tanto esaggerate nel principio del suo foglio, che si voglia da Gesuiti *preferire il Decreto dell'Imperatore a quello di Sua Santità, che si pretenda, che il Vicario di Cristo riceva da Principi Paganì la regola, e dettami di fede, che a contemplazione degli Oracoli di quelli si permettano i Riti condannati.* I Gesuiti non mai hanno sognato così mostruosi dettami, non riconoscendo essi altro Oracolo, ò Regola di Fede, che ne Successori di S. Pietro. Le dichiarazioni dell'Imperatore della Cina, che chiamansi anche Decreti, perche, essendo notificate nel suo Imperio, hanno vigore di legge appresso i suoi Sudditi conforme i costumi di quel Paese, dove non è permesso ad alcuno il sentire diversamente da quel che dichiara l'Imperatore; non hanno altro oggetto, che di spiegare, qual sia l'intenzione de' Cinesi ne' loro Riti, quale la vera intelligenza de' testi, che ne prescrivono le forme, quale il significato delle voci. Le diffinizioni del presente Pontefice hanno per oggetto, se sia lecito, ò nō, l'uso di que' Riti, che ne' precedenti Gesuiti sono stati esposti molto diversi da quelli, che espone l'Imperatore nella sua Dichiarazione. In somma quella è sopra il Fatto, queste sopra il Dritto. Or chi non vede la differenza evidente tra l'una, e l'altra sorte di Decreto, e che ben può esser vera la dichiarazione dell'Imperatore senza punto derogare alla verità infallibile del Pontificio Decreto, che hà per oggetto diverse circostanze di fatto.

Quando

Quando dunque il P. Provana ne suoi memoriali produce la Dichiarazione dell'Imperatore per motivo di permettere i Riti da esso esposti, non chiede, che si permettano i Riti nella forma, con cui sono condannati dal Papa nel suo Decreto, mà bensì altri con diverse circostanze nella forma, che si contengono nella Dichiarazione Imperiale. Ne si preferisce il Decreto dell'Imperatore a quello di Sua Santità, non essendo sopra il medesimo soggetto, mà bensì si preferisce l'esposizione dell'Imperatore all'esposizione fatta da alcuni Europei sopra i Riti Cinesi. In somma non si pretende, che il Vicario di Cristo riceva da Principi Pagani la Regola della Fede, mà bensì che riceva da essi la testimonianza d'un Fatto, che per sua natura non può avere testimonio più autorevole, e più veridico, e di cui non può il Papa averne notizia, se non per le altrui relazioni tutte fallibili. Dica di grazia il Procuratore del Sig. Card. di Turnon, se si trattasse nella Sagra Congregazione de Riti di dichiarare un Servo di Dio per Martire, e si dubitasse della causa della sua morte, e il Postulatore producesse l'attestazione del Tiranno, in cui confessa aver ordinato, & esser stata sua intenzione, che si uccidesse solamente per odio, che aveva alla nostra Fede, ardirebbe egli di condannare il Postulatore per sacrilego roversciatore del Vangelo, quasi voglia, che il Papa per una dichiarazione di Fede prenda la regola da un Principe Pagano, anzi da un Diocleziano? Esclamarebbe forse che da costui si pretende, che i Gentili diano gli insegnamenti in materia di Fede a i Maestri di essa? Similmente se S. Girolamo consultò i Rabbini Ebrei più intelligenti per scuoprire il vero senso delle parole Ebraiche a fine di fare la traduzione della Sagra Scrittura, che è la versione vulgata, in cui si rinferra la regola della nostra Fede; ardirà forse l'Autore della risposta di riprenderlo come empio, quasi volesse S. Girolamo prendere da Rabbini Ebrei la norma di spiegare gli Articoli della nostra Fede: Or simili appunto sono le conseguenze, e le esclamazioni, che inferisce l'Autore in questa risposta al primo Memoriale, per voler confondere con l'artificioso equivoco di Decreto, la materia di quello dell'Imperator della Cina con l'altro del Sommo Pontefice.

I I.

MA' non è meraviglia, che egli confonda una materia con l'altra, mentre questa sua machina si aggira sopra falsi supposti. Il primo si è, che oggi non si controverte tra le Parti, se si praticino i Riti condannati, ò no, essendo già questo punto accordato che sì. Vi può essere falsità più manifesta di questa, non dico solamente alla Corte Romana, mà a tutto il Mondo Cristiano? Ne farà irrefragabile testimonianza il medesimo Pontefice, ed i Signori Cardinali del S. Offizio, se i Gesuiti hanno mai accordato, che nella Cina si praticano i Riti nel modo, che si esprime nel Decreto; mentre fin dal principio di questa Causa essi hanno continuamente reclamato contro l'esposizione de fatti annessa a' quesiti del sudetto Decreto, e protestato pubblicamente dell'insufficienza de' medesimi in tutti i loro Scritti, in tutti i loro Libri, e in moltissimi Memoriali da loro presentati a Sua Santità, & alla Sac. Congregazione,

e dipoi negli anni 1703. e 1704. hanno portato in contrario nuove, e autentiche testimonianze de' Letterati Cinesi così Cristiani, come Gentili, di varj Missionarj, di Vescovi, e Vicarj Apostolici in due Sommarj ben grandi stampati per mostrare, che nè in Confusio, nè negli Antenati defonti riconoscono i Cinesi potenza alcuna; nulla sperano da essi, e non fanno a' medesimi Sacrificio: che la parola *Tien* significa il Signore del Cielo; & altre circostanze del tutto contrarie a quello, che si espone ne *Questi* antecedenti al Decreto. Come dunque ardisce lo Scrittore della risposta di così francamente affermare a Sua Santità, che *non si controverte trà le Parti, se si prattichino i Riti condannati, ò nò, essendo questo punto già accordato, che sì?*

I I I.

NE minor osservazione merita l'altra falsità, che immediatamente soggiunge, che *solamente si controverte trà le Parti, se i Riti condannati siano leciti, ò nò*. Tolga Dio, che giammai i Gesuiti ponghino in controversia questo punto già deciso, poiche i Riti condannati nel Decreto colle circostanze, e condizioni espresse ne *Questi* antecedenti, non hanno mai recato alcun dubbio, se siano leciti, ò nò, mà vengono riprovati da Gesuiti, aborriti, e condannati come illeciti; bastando solamente il lume della ragione, e del Vangelo per giudicarli Idolatrici, ancorche non vi fosse l'Oracolo del Vaticano. Quello unicamente, che pongono in controversia i Gesuiti; è, se i Riti con le condizioni, e circostanze, con le quali si spiegano ne *Questi*, siano i medesimi, che si pratticano nella Cina, ciò che hanno negato sin'ora, sostenendo, che i Riti veramente pratticati dal commune de' Letterati nella Cina, son quelli, che sono stati ultimamente dichiarati dall'Imperatore della Cina al Sig. Cardinal di Turnon, non dissimili agli altri, che si rappresentarono alla fan: mem: di Alessandro VII.

I V.

E' Mirabile però la franchezza, con cui l'Autore della Risposta procura di alterare questa verità con asserire, che *la prattica de' Riti Cinesi, cioè nella forma con cui si espongono ne' questi del Decreto, si legge nell'attestazione giurata fatta da Cristiani, e prodotta da i Padri della Compagnia nel loro Sommario stampato 27. Agosto 1704. num. 5. e 7*. E pure in tutto quel Sommario, e ne' due numeri citati le testimonianze de' Letterati, così Cristiani, come Gentili asseriscono una prattica del tutto diversa, come apparisce subito a chi legge da' Paragrafi marginali: *Confucius non colitur ut Idolum, aut malus Spiritus, sed ut Magister: Nulla inest Confusio vis, aut potestas, & nihil ab eo petitur: Non creduntur anima Defunctorum esse in Tabellis, vel habere potestatem aliquam: Nihil petitur a Defunctis: Per Tien intelligitur Deus &c.* Come dunque ardisce l'Autore di affermare una falsità sì palpabile, che i Gesuiti hanno

accordata la pratica de' Riti condannati, come si legge nelle testimonianze da loro prodotte ne' due numeri citati nel Sommario, e che solamente pongono in controversia, se siano leciti, o no?

V.

SIMILE è la proposizione, che l'Autore ascrive cavillosamente a i Gesuiti, cioè, che l'Imperatore, secondo che vogliono essi, ha dichiarati leciti i medesimi Riti, come puramente politici. Mostri di gratia egli dove mai hanno essi prodotto l'Imperatore come arbitro del Dritto, avendo sempre rappresentato a Sua Santità la Dichiarazione del medesimo, solamente come testimonianza del fatto, stimandolo bensì più autorevole di qualunque altra, che possano addurre gli Avversarij. Anzi tanto è falso, che i Gesuiti pretendano, che l'Imperatore gli abbia dichiarati per leciti, che hanno più volte in voce, e in iscritto inculcata quella celebre protesta del medesimo Imperatore inserita nel Diario di Pekino, in cui quel Principe si dichiarò di non voler'egli esaminare, se i Riti da esso spiegati concordino, o discordino con la Religione Cristiana, lasciando ciò alla decisione del Sommo Pontefice, mà che solamente dichiarava qual sia la vera pratica de' Riti Chinesi nel Comune de' Letterati, e quale l'intelligenza de' loro Rituali. L'istesso Autore della Risposta ne adduce le parole, quando tratta del terzo Memoriale, e cita il foglio 31. del medesimo Diario: *Suam Majestatem coram dixisse Domino Patriarchæ, se declarare sensum Imperii: an ille concordet, vel discordet cum lege Christiana non curare*: o pure come dicono gli Atti: *Ego non examino, idque decernendum relinquere Summo Pontifici*. L'istesso venne confermato al Sig. Cardinale di Tournon da due Mandarinì, come si vedrà qui appresso nel §. seguente. Come dunque contro un'attestato sì pubblico, e onorevole alla Santa Sede confessato da lui stesso, si fa animo lo Scrittore d'affermare, che l'Imperatore della Cina, secondo che vogliono i Gesuiti, ha dichiarati leciti i medesimi Riti?

Mà così conveniva, che desse ad intendere per confermare maggiormente la voce sparfa dagli Avversarij nella Corte di Roma contro i Gesuiti, che essi pretendono, che l'Imperatore della Cina in questa Causa la faccia da Papa. Come se fosse il medesimo valersi un Postulatore nella Causa di un Martire della dichiarazione d'un Tiranno, che attesta aver data la sentenza di morte a un Servo di Dio in odio della sua Fede, acciò si definisca, che è vero Martire, e pretendere, che il medesimo Tiranno la faccia da Papa. O come se S. Girolamo avesse riconosciuti per tanti Papi i Rabbini Ebrei, per essersi servito della loro spiegazione nelle frasi Ebraiche a fine di tradurre fedelmente la Sagra Scrittura, dove si contiene la sostanza della nostra Fede. Questa distinzione di farla da Papa nel definire gli Articoli della nostra Fede, o da Interprete de' proprj Riti del paese, che mostra di non conoscere l'Autore della Risposta, l'hanno espressamente riconosciuta i due Mandarinì Gentili, che così si dichiararono

varono col Sig. Cardinal di Tournon, come costa negli Atti prodotti al num. 9. §. 12. *Et verò etiam si Noster Magnus Imperator vestra Religionis negotiis non se immisceat, certum est tamen, illum posse decidere, ac definire ea, quæ spectant ad doctrinam, & Consuetudines Sinici Imperii*, cioè in che forma si prattichino, e con che intenzione.

V I.

E Qui viene in acconcio di metter in chiaro un'altro equivoco, di cui si serve spesso l'Autore della Risposta per render odiosi i Gesuiti, e consiste in questo vocabolo, *Riti Cinesi*, che hà diverso significato conforme la diversità delle opinioni. I Gesuiti intendono per *Riti Cinesi*, quelli che essi giudicano praticarsi de facto nella Cina, e sono appunto li dichiarati ultimamente dall'Imperatore della Cina, non dissimili à i proposti alla san. mem. di Alessandro VII. e successivamente al presente Pontefice ne' due loro copiosi Sommarj dell'anno 1703. e 1704. I Contradittori intendono per *Riti Cinesi*, quelli che essi giudicano veramente praticarsi nella Cina, e sono appunto i medesimi che vanno inferiti ne' *Questi* dell'ultimo Decreto di Sua Santità. Or' egli è cosa evidente, che gli uni sono differenti dagli altri, anzi contradittorj. Per cagion d'esempio: Suppongono gli Avversarj, che nell'uso de' *Riti* verso i Defonti credono i *Cinesi*, che scenda realmente alle *Table* lo spirito del Defonto, che questo riceva ed accetti, presente, le oblazioni, e che da medesimi Defonti si dimandino, e si sperino felicità. Per il contrario attesta l'Imperatore, che da' *Cinesi* non si crede scendere realmente lo spirito del Defonto, e che per conseguenza non accetti, presente, le oblazioni, e che nulla si spera, ò si chiede in dette Cerimonie. Il primo modo de' *Riti* è condannato nel Decreto; il secondo non è ancor condannato, ed è quello, che difendono i Gesuiti. Da tutto ciò può ogn'uno inferire quanto erroneamente, per non dire maliziosamente, si sparga da *Contradittori* à modo di trionfo, che la pratica de' Gesuiti nella Cina sia stata solennemente condannata, mentre i *Riti Cinesi*, la di cui pratica hanno sostenuta sin' adesso come vera, sono molto diversi, anzi contrarj à' *Riti Cinesi* condannati.

Dall'uso adunque equivoco di questo Vocabolo ne derivano ancora le proposizioni, che forma l'Autore della Risposta contro i Gesuiti, cioè, che essi sostengono ancor' adesso dopo il Decreto i *Riti* condannati dal Papa, e perciò meritevoli di castigo: Che à contemplazione dell'Imperatore della Cina, che definisce diversamente, vogliono, che il Papa rinvochi i suoi Apostolici Decreti: Che il suggerire, che fa il P. Provana per rimedio di non irritare maggiormente lo sdegno dell'Imperatore contro i *Missionarj*, la permissione de' *Riti* condannati, sia un parlare troppo ardito, ingiurioso al Vicario di Cristo, e degno del rimprovero. *Vade post me Satana*; ed altre simili inezie, che con sciogliersi l'equivoco facilmente svaniscono. I Gesuiti non sostengono, ne il P. Provana dimanda, che si permettano i *Riti* condannati, mà quelli che vengono diversamente esposti dall'Imperatore della Cina. Non vogliono, che

à con.

à contemplazione del medesimo Imperatore per le sue dichiarazioni il Papa rinvochi i suoi Apostolici Decreti; mà che attesa la diversa sposizione del Fatto dichiarata dall'Imperator della Cina, come miglior interprete delle leggi, e cerimonie del suo Imperio, permetta i Riti nella forma, che egli descrive, quali per certo non sono per anco condannati per Idolatrici, anzi Sua Santità ne hà commesso attualmente l'esame alla Congregazione del S. Officio. Giudichi adesso ogni Uomo di senno, se il P. Provana merita perciò quel titolo onorato: *Vade post me Satana*, ò chi ne hà il significato di Avversario. Ingiustamente dunque ascrive l'Autore con sì cavilloso equivoco a' Gesuiti tanti asfaldi, quanti ne contiene il suo foglio.

V I I

PASSA quindi l'Autore della Risposta à rigettare le rimostranze fatte dal Padre Provana nel suo Memoriale della perdita della Cristianità della Cina, se non si permettono i Riti dichiarati dall'Imperatore, rispondendo, che *non sarà male alcuno, che si spianti quella Cristianità, essendo radicata in tante superstizioni, e Idolatrie*. Mà per mantenere questo suo consiglio deve prima provare, che i Riti praticati de facto da' Chinesi siano veramente quelli, che nell'ultimo Decreto sono stati dichiarati per superstiziosi, e Idolatrici; il che non costando nè per definizione del Papa, come si darà à divedere nelle Osservazioni sopra la Risposta al secondo Memoriale; nè per evidenza di Testimonj, contrariati sufficientemente dalle attestazioni nuove dell'Imperatore, e di altri Vescovi, e Vicarij Apostolici, non può in buona coscienza far plauso allo spiantamento della Cristianità Chinesa. Oltre di che l'affermare, che tutta la Cristianità della Cina, riconosciuta per sua dalla Sede Apostolica per più di un Secolo sia stata radicata in tante superstizioni, e Idolatrie, è proposizione, che offende le pie orecchie de' buoni Cattolici, quasi che Dio possa permettere, che la sua Chiesa, à cui hà promessa la sua continua assistenza: *Et ecce ego vobiscum sum omnibus diebus usque ad consumationem Sæculi*: Matth. 28. 20. rimanga in errore per più d'un Secolo col permettere prima tacitamente, e poi espressamente l'Idolatria per tanto tempo nella Cristianità della Cina.

Non si deve però tralasciare senza osservazione particolare ciò, che asserisce l'Autore *non sussistere in fatto* ciò, che si espone nel Memoriale, *che le patenti di restare in Cina non si diano dall'Imperatore a' Missionarj se non con promessa, e giuramento di voler permettere i Riti consueti dell'Imperio, poichè sette Francescani, ed un Domenicano sono restati con patente libera senza promessa, e giuramento, come è ben noto à Vostra Santità*. Così egli; Mà che le patenti non si diano se non con quella condizione, costa dal Decreto dell'Imperatore inserito negli ultimi Atti di Pekino del 1706. sub 30. die secunda Luna, & sub die 17. Luna tertia presentati à Sua Santità. Anzi quel che fa stupire, si è, che lo confessa espressamente il medesimo Autore, che nella Risposta al secondo Memoriale al §. *Da quanto*, così scrive: *Il caso era in-*
ter-

terminis di precisa necessità, mentre l'Imperatore della Cina aveva dichiarato di non voler tollerare, che alcun Missionario contradicesse à i Riti della sua Setta, e perciò con publico Editto, ò sia Diploma chiamava tutti i loro alla Corte per essere interrogati sopra questi Riti, volendone di più esigere il giuramento di osservanza. Ecco come in un luogo nega ciò, che nell'altro confessa.

Che per tale sia stata anche l'esecuzione con tutti, comprendendovi ancora i Padri Francescani, e Domenicani l'attesta Monsignor della Chiesa Vescovo di Pekino in una lettera scritta al P. Jartoux della Compagnia appunto sopra i dette sette Padri Francescani, della qual lettera si conserva la copia autentica dal Padre Provana: *Caterum non dubito, quin Imperator post publicatam Regulam Excellentissimi Patriarchæ sub data conditione Diploma suum Missionariis dederit ob ejus animi exasperationem, sicut de facto ostendit in partibus Australibus, ubi omnes quotquot illam conditionem non acceptarunt, e Sinis amandavit.* Ben è vero, che dopo d'aver i Padri Francescani ricevuto il Diploma Imperiale con questa condizione, e promessa, si pubblicò in lor nome nella Cina, che non aveuano fatta questa promessa, al che forse alluderà l'Autore della Risposta, quando dice, che ciò consta à Sua Santità. Mà i Padri Jartoux, e Bouvet, che stavano presenti, e servivano d'Interpreti à detti Padri Francescani, quando riceverono la patente attestarono con giuramento, che fù accettata da essi questa condizione, il qual giuramento fù mandato dal medesimo Vescovo di Pekino a' Padri Francescani, acciò procedessero cautamente nella materia de' Riti, come egli confessò nella lettera sopra citata. Anzi perche i sudetti due Padri Jartoux, e Bouvet si lamentarono col P. Frà Michele Fernandez; che era uno di loro, perche si negasse questo Fatto, risponde il Padre Frà Michele, di cui si hà l'originale, giustificando i suoi Compagni da questa impostura, come egli la chiama, di non aver accettata la detta condizione, e promessa: *Nunca emos dicho, que recebimos el Pido sin obligar nos à los intentos del Regulo.* E dopo di asserire, che era parimente calunnia da dirsi, che i detti Padri Francescani facevano osservare da' Christiani la Regola di Monsignor Patriarca, dopo di aver ricevuto il Diploma, soggiunge: *Lo cierto es, que despues, que volvimos de Lincingcheu no se inovado nada ni en prò, ni en contra de lo que al Regulo prometimos.* Da questi documenti potrà inferire chi legge, se sussiste in fatto l'assertiva del Memoriale, ò la negativa di chi risponde.

V I I I.

RESTA per ultimo da ponderarsi, se merita nota di troppa facilità, e franchezza il P. Provana, come dice l'Autore della Risposta, per aver asserito nel suo Memoriale, che il Decreto del Papa sia quasi condizionato. Si dice quasi condizionato, perche così si legge nel Memoriale, e non come scriue l'Autore assolutamente condizionato. Da per ragione della sua Censura, che solamente sopra il primo Articolo pag. 33. vi è la particola *Si*, e non altrove:

Si enim illis vocibus apud præcipuam Sinensium Sectam, quæ Litteratorum nuncupatur nonnisi Cælum corporeum, & visibile vel quædam Cæli Virtus eidem Cælo insita designatur: quasi che non possano darsi proposizioni equivalenti alle condizionate con altre particole senza la condizionale Si. Anzi ancora contra questa particola Si unica, com'egli crede, si scaglia, e vorrebbe escluderla dalla qualità di condizione, e che facesse la figura di causa, conforme il Barbof. dict. 364. num. 9. E' vero, che si dà ivi per regola, che la condizionale Si quandoque ponitur pro quia, præcipuè quando ponitur super re certa. Ma come prova egli che il Fatto, di cui ivi si parla, e sopra il quale cade, la condizionale, sia certo al Sommo Pontefice, che è il Giudice? Ecco, perche la decisione fù fatta auditis Partibus, e per conseguenza sopra una cosa chiara al Giudice. S'inganna però, perche la decisione fu fatta dal Papa sopra il Diritto, e non sopra il Fatto, come hà dichiarato Sua Santità, e si vedrà più diffusamente nelle Osservazioni sopra la Risposta al secondo Memoriale. Il fatto dunque, che soggiace à questa condizione, rimanendo indeciso dal Giudice: non può dirsi certo appresso di lui, e in conseguenza non hà luogo la Regola di Barbofa per escludere in questo caso dalla particola Si, la ragione di vera condizione.

S'inganna di più l'Autore in credere, che questa sia l'unica condizionale nel Decreto, essendovi un'altra di maggior peso, che abbraccia buona parte della materia del Decreto super Art. 4. al §. Similiter pag. 36. si legge: *Similiter nec per eadem Responsa vetari quo minus erga Defunctos peragi possint alia, si quæ sint, juxta earum Gentium mores, quæ verè superstitiosa non sint.* Dalla qual risposta condizionale s'inferisce, che il Decreto non proibisce assolutamente tutte le Cerimonie solite a farsi nella Cina a' Defonti, ma condizionalmente, se sono quelle riferite ne' quesiti, ma non già se sono altre diverse con differenti circostanze, che non abbiano del superfluo.

Nè questo senso quasi condizionale asserito dal Memorialista si appoggia solamente nelle due riferite condizionali; mà anche nella forma del Decreto, e in altre particole, che equivagliano alle condizionali. Così super Art. 4. che abbraccia insieme le Cerimonie, e Riti verso Confusio, ed i Defonti al §. *Demum* pag. 35. si legge: *Demum nec esse permittendum Christianis præfatas Oblationes, Ritus, & Ceremonias, prout in quesitis relatæ sunt;* e poco appresso: *Inxtd ea, quæ in quesitis proposita sunt.* Dove le due particole *Prout & Juxtâ* fanno un senso quasi condizionale; poiche essendo relative all'antecedente, e restringendo la disposizione alle sole circostanze prima riferite: Barbof. dict. 296. num. 1. & 2., & dict. 187; nu. 9. & 15. rendono questo senso: Non si hanno à permettere le dette Cerimonie se si fanno colle circostanze dichiarate ne' quesiti. In quella guisa appunto, che nelle Proposizioni condannate dalla Santa Sede *prout jacent*, riconoscono i Teologi per virtù di quella clausola un senso quasi condizionale, cioè, che resta condannata quella proposizione, se è accompagnata da tutte le circostanze, con le quali è riferita, mà non già se le circostanze saranno diverse, poiche allora non sarà soggetta alla Censura.

I.

AVENDO il P. Provana supplicato in questo secondo Memoriale Sua Santità, che si degnasse di dichiarare, se dopo l'ultimo Decreto rimaneva derogato quello di Alessandro VII., ò pure questo sussisteva ancora nel suo vigore, come appunto ad una simile istanza del P. Polanco Domenicano sopra il Decreto d'Innocenzo X. condannativo de'Riti Cinesi dichiarò Clemeute IX. che questo sussisteva anche dopo il Decreto d'Alessandro VII. permissivo de' Riti Cinesi; risponde l'Autore della Risposta dando il suo Voto decisivo, e facendo egli il rescritto à questo Memoriale senza averne la commissione, cioè, che dopo il Decreto della Santità di Clemente XI. quello di Alessandro VII. sussiste nel Dogma, ma non nell'esecuzione. Questo suo Voto, ò rescritto è manifestamente contrario così all'istanza del P. Polanco nel 1669, sopra il Decreto d'Innocenzo X, *ut dignaretur declarare, an subsistat, & in suo robore permaneat praeceptum, & mandatum*, ecco l'esecuzione *sub poena excommunicationis de observantia responsum*, come alla dichiarazione della Sagra Congregazione approvata da Clemente IX., che sussisteva non solamente in quanto al Dogma, mà ancora in quanto all' esecuzione; *sed omnino secundum quasita &c. esse servandum ut jacet, quemadmodum servandum declaravit Decretum Sacrae Congregationis S. Officii latum 22. Martii 1656.* E la ragione si è, perche quando l'esecuzione è connessa col Dogma, per essere il Dogma materia d'esecuzione, come quando si proibisce alcuna azione per illecita, se il Dogma sussiste come vero, anche l'esecuzione di quello deve sussistere necessariamente come immutabile. Così nel predetto caso avendo definito Innocenzo X., che non era lecito, ne doveva permettersi a' Cristiani offrire Sacrificj nel Tempio di Confusio per ottenere felicità nel progresso delle lettere &c. e avendo proibito sotto precetto con pena di scomunica l'esercitare, ò permettere tali azioni come illecite, se anche dopo il Decreto d'Alessandro sussisteva esser illecite quelle azioni, necessariamente doveva sussistere la proibizione di esse sotto precetto, e pena di scomunica. Siccome dunque sussisteva insieme, e il Decreto Innocenziano, e l'Alessandrino così nel Dogma, come nell'esecuzione non per altro, se non perche le azioni definite per illecite, e proibite sotto precetto nel primo erano diverse dalle azioni definite per lecite, e permesse nel secondo, così può sussistere il Decreto Clementino con l'Alessandrino e in quanto al Dogma, e in quanto all'esecuzione; per essere le azioni proibite dal primo diverse dalle permesse nell'altro, e in conseguenza per non essere fra se contrarj.

I I.

PRETENDE però l'Autore della Risposta di assegnare la disparità frà questi due casi, sostenendo, che solamente il Decreto di Clemente XI. sia decisi-

vo , non così quello d' Alessandrio VII. , di cui dubita ancora se può dirsi Decreto , e che perciò non abbia luogo la dichiarazione pretesa per il Decreto Alessandrino rispetto al Clementino , sì come vi era per il Decreto Innocenziano rispetto all' Alessandrino , per essere amendue provisionali , e non decisivi , per provare , che quello di Alessandrio VII. non sia decisivo , come quello di Clemente XI. assegna varie differenze trà l' uno , e l' altro Decreto . Avanti però di esaminarle conviene prima metter in chiaro sopra che cada la decisione , ò definizione del presente Pontefice .

La materia dell' ultimo Decreto oltre l' Editto di Monsignor Maigrot , e la narrativa , che lo precede , è divisa in tre parti . Nella prima si contengono i Quesiti , ò Dubbj sopra i Riti Cinesi ivi proposti : nella seconda le risposte date dalla Sagra Congregazione del S. Offizio a' medesimi Quesiti ; e nella terza , & ultima , che propriamente si chiama Decreto , l' approvazione , ò confermazione del Papa , col precetto dell' esecuzione . La prima parte spetta al Fatto ; la seconda al Diritto ; e la terza all' ultima decisione , ò definizione del Sommo Pontefice . Or che la decisione , ò approvazione del Papa , come anche il precetto per l' esecuzione cada solamente sopra le risposte , che spettano al Diritto , e non sopra i Quesiti , che spettano al Fatto , non se ne può dubitare attese le parole del medesimo Decreto al foglio 39. e 40. *Responsa supradicta &c. confirmavit , & approbavit* ; ecco la decisione sopra le Risposte , che spettano al Diritto : *Responsa hujusmodi ab omnibus , & singulis &c. sub panis canonicis ea , qua decet obedientia observari curent* , ecco la materia del precetto , che cade parimente sopra le risposte ; e non vi è una parola sola nel suddetto Decreto , che qualifichi i Quesiti , che spettano al Fatto per veri ; sicchè non può dirsi il Decreto di Clemente XI. decisivo del Fatto , mà solamente del Diritto .

Anzi tanto è vero , che non sia deciso , ò definito il fatto , che il sostenere il contrario , con spacciare per Dogmi , ò Articoli di Fede i Fatti esposti ne Quesiti , come si studia l' Autore della Risposta d' insinuare quasi ad ogni pagina della sua Scrittura , meriterebbe la censura di Contradittore della definizione Pontificia , e soggiacerebbe alle pene minacciate contro i Trafiggitori del medesimo Decreto . Poiche essendosi fatto il Quesito sopra l' Articolo 3. alla pag. 28. se si doveva approvare , ò nò , quella particola dell' Editto di Monsig. di Maigrot : *Quaestio super Capitibus inter hujusce Missionis Operarios controversis Summo Pontifici Alexandri VII. proposita multis in rebus non esse veridica declaramus* . La Sagra Congregazione al fol. 37. giudicò di non rispondere , dando per ragione , che *Sedes Apostolica in Controversiis Sinicis nunquam super expositorum hujusmodi veritate , seu falsitate pronunciarè consuevit* : la qual risposta della Sagra Congregazione è stata con definizione decisiva approvata da Sua Santità nell' approvazione generale : *Responsa supradicta &c. approbavit* : e se ne ingiunge l' osservanza anche di questa , come delle altre sotto le pene canoniche : *Responsa hujusmodi observari curent* .

Or se nell' ultimo Decreto fosse definito il Fatto qual Dogma di Fede ,

come v'è supponendo nel suo Discorso l'Autore della Risposta, cioè che veramente si prattichino nella Cina i Riti nella forma descritta ne questi non sussisterebbe la verità della Risposta della Sagra Congregazione approvata dal Papa, che *Sedes Apostolica in Controversiis Sinicis nunquam super Expositorum veritate, seu falsitate pronunciare consuevit*, poiche in questo caso pronunciarebbe sopra la verità de' Fatti esposti nell'ultimo Decreto, e insieme pronunciarebbe sopra la falsità de' Fatti esposti ad Alessand. VII. per esser molti di questi contraddittorj a i primi, e perciò la verità definita ne' primi, una definizione necessaria della falsità de' Secondi, onde verrebbe ad essere confermata, e definita la particola dell'Editto di Monsig. Maigrot contro la mente espressa della Sagra Congregazione, e del Papa. Deve dunque l'Autore della Risposta guardarsi molto bene, che in volere tanto ampliare la materia della decisione dell'ultimo Decreto, per far credere, che sia deciso anche il Fatto, e che quanto vien esposto ne Questi siano tanti Articoli di Fede, non urti nello Scoglio di Contraddittore della medesima decisione, ed incorra nelle pene ivi fulminate contro i Trafgressori.

I I I.

CHE poi tutto l'intento dell'Autore nella sua Risposta sia veramente di sostenere la decisione del Fatto oltre l'esser ciò manifesto dalle osservazioni fatte alla sua Risposta del primo Memoriale, dove condanna i Gesuiti di Contraddittori del Pontificio Decreto per sostenere i Fatti a lor modo; nella presente risposta si dà più chiaramente a conoscere con le varie ragioni di differenza, che adduce trà il Decreto Alessandrino, & il Clementino, per quindi dedurre, che non può sussistere il Decreto d'Alessandro VII. dopo quello di Clemente XI. siccome per dichiarazione di Clem. IX. poteva sussistere quello d'Innocenzo X. dopo l'altro d'Aless. VII. le quali ragioni differenziali ò si portano per provare la decisione del Fatto, ò à nulla servono per l'intento dell'Autore.

La prima differenza si è, che i Questi proposti ad Alessandro VII. furono fatti solamente da una delle Parti, dove che nel presente Decreto furono formati dalla Sagra Congregazione del S. Offizio, e dopo d'aver uditi *non solamente i Teologi, e Qualificatori del S. Offizio, ma ancora li PP. Francesco Noel, e Gasparo Castner Procuratori della Compagnia*. Questa differenza però oltre l'esser spettante solamente al Fatto, non sussiste nel Fatto, nè prova l'intento dell'Autore. Non sussiste nel Fatto primieramente perche le proposte fatte ad Alessandro VII. furono ammesse dalla Sagra Congregazione del S. Offizio, dopo aver udita la Parte contraria, come costa dalla narrativa del medesimo Decreto, dove, dopo d'essersi riferiti i questi proposti ad Innocenzo X. con le risoluzioni della Sagra Congregazione, si soggiunge; *Ceterum cum Missionarii Societatis Jesu in predicto Regno tunc temporis auditi non fuerint anno elapso 1655. eidem Sacre Congregationis predicta quesita proposuere*. Dunque i Questi sotto Alessandro VII. furono ammessi dalla Sagra Congregazione dopo aver udite amendue le parti,

Secondo , perche dalla narrativa dell'ultimo Decreto non costa, che nel formarli i Quesiti v'intervenissero i PP. Francesco Noel, e Gasparo Castner, come asserisce l'Autore, mà bensì Monsignor della Leonessa, e l'Editto di Monsignor di Maigrot, sopra il quale si formarono i detti quesiti, come si legge alla pag. 11. *Utque opportuna quesita proponerentur, & de facti circumstantiis probè constaret Sanctitas Sua iussit adesse P. Joannem Franciscum a Leonissa Episcopum Beritensem*, e poco appresso: *Efformata fuerunt quesita super unoquoque ex septem articulis edicti Domini Maigrot Vicarii Apostolici*; e tutto ciò avvenne sotto la san: mem: d'Innocenzo XII. nel 1699., quando non erano ancora venuti dalla Cina i detti Procuratori, come si comprova anche dall'efordio del Decreto pag. 39.: *Sanctitas Sua postquam in pluribus Congregationibus coràm se habitis ab ipso Pontificatus sui primordio super præmissis quesitis Theologorum, ac Qualificatorum Votis ad id à san: mem: Innocentio XII. deputatorum sententias exceperat*: poiche le sin dal principio del Pontificato di Sua Santità furono sopra i detti Quesiti uditi i Teologi, a' quali si fogliono dare i quesiti già fatti, acciò diano il loro parere solamente circa il Diritto: ne siegue, che erano formati sin d'allora, e per conseguenza molto avanti la venuta de' predetti Procuratori della Compagnia, che non giunsero à Roma se non verso il principio del 1703. Anzi tanto è ciò vero, che anche prima che giungessero à Roma i detti Procuratori della Compagnia i Gesuiti avendo avuto notizia estragiudiziale de' quesiti cōposti sin dal 1699. nella Congregazione particolare deputata senza veruna loro partecipazione, e che si volevano supporre i Fatti de' Quesiti per veri senz'altra discussione, ò esame di essi; non cessarono mai di continovamente, e con la Voce, e co' loro Scritti reclamare, e protestare della falsità de' medesimi, e più volte supplicarono la Santità di Nostro Signore, che si compiacesse ordinare, che prima d'ogni altra cosa si esaminassero detti Fatti, chiamando anche in contraddittorio le Parti, come si pratica in simili casi dal Tribunale della Sagra Rota, parendo questo l'unico mezzo per rinvenire con certezza la verità de' Fatti; E l'istessa premurosa istanza fecero più volte i sudetti due Procuratori, mà senza frutto, e nè gli uni, nè gli altri furono degni d'esser mai esauditi. Si profegul dunque la Causa sempre col supposto de' Fatti prima stabiliti da una sola delle Parti nel 1699. senza ne pure trattarsi in piena Congregazione di esaminarsi la Validità de nuovi Documenti prodotti da' medesimi Procuratori per contrariare il Fatto. E in questo senso solamente si può intendere la narrativa del Decreto *Auditis Partibus*, come nel titolo delle Risposte, ò nel Decreto: *postquam demùm quidquid in eiusmodi controversiis PP. Franciscus Noel, & Gaspar Castner Societatis Jesu Procuratores, & Missionarii Apostolici ejusdem Regni deducere potuerunt, seu voluerunt, audiverat: Responso supra dicta &c.* cioè avanti di darli l'ultima decisione del Diritto sopra le Risposte, mà non già avanti di formare i quesiti sopra il Fatto. Che se nel titolo de quesiti si asserma di essi: *post longum juriùm hinc inde deductorum examen confecta*, ciò si deve intendere solamète de' documèti più antichi, quali sono gl'Istorici,

e le relationi citate nell'esposizione de' detti quesiti, e non de' nuovi portati dopò da sudetti Procuratori della Compagnia.

Terzo, finalmente non sussiste nel fatto l'asserta differenza, perche la medesima circostanza d'esser uditi i Voti de' Teologi, e Qualificatori, intervenne anche nel Decreto d'Alessandro VII. come si legge nel §. *Cæterum: ibi -- Eadem Sacra Congregatio auditis Qualificatorum Votis in sequentem sententiam respondit.* Oltre che i Voti de' Teologi, e Qualificatori si ricercano per decidere il Diritto, e non il Fatto, non potendo quelli sapere ciò, che si fa nella Cina, se non per relazione altrui. Onde da questi trè capi s'inferisce non sussistere in fatto l'asserta differenza dell'Autore della Risposta.

Che poi la predetta differenza; quando sussistesse in fatto, non proverebbe l'intento dell'Autore si mostra, perche ancorche la medesima differenza intervenisse senza dubbio nel decreto d'Innocenzo X., in cui i quesiti furono fatti da una Parte sola senza esser udita l'altra, come costa dal Paragrafo citato del Decreto Alessandrino. E benchè dopò il Decreto d'Alessandro VII. fossero uditi anche i Missionarij della Compagnia, e perciò si verificasse, che allora fossero state udite amendue le Parti, con tutto ciò questa differenza nõ ritrasse la Sagra Congregazione dal dichiarare, che dopò il Decreto d'Alessandro VII. sussisteva anco il Decreto d'Innocenzo X., e che doveva osservarsi *uti jacet*, per conseguenza legittima ne la medesima differenza asserta dall'Autore: trà il Decreto Alessandrino, e Clementino sarebbe bastante, quando vi fosse, ad impedire una simile Dichiarazione per il Decreto d'Alessandro VII. dopò quello di Clemente XI. Tanto più, perche quello d'Alessandro VII. emanò dopò esser udite amendue le Parti.

I V.

AQUELLO poi che aggiunge l'Autore della Risposta, che dopò sì lunga discussione dell'affare, dopò tante prove addotte in tanti Sommarj, e Scritture esibite a Sua Santità da Gesuiti, non essendosi provato da essi il Fatto esposto ad Alessandro, non si può più rimettere in campo il di lui Decreto, sotto colore che non sia deciso il Fatto; Si risponde, che tutte le sudette testimonianze addotte da Gesuiti sarebbero state forse sufficientissime a provare, e concludentemente la verità del Fatto esposto ad Alessandro, se si fosse degnata la Sagra Congregazione di venire all'esame, e discussione del Fatto dopò i nuovi Documenti, ascoltando in Contraddittorio anche le Parti. Mà non essendosi mai venuto a questo esame in Contraddittorio, non può dirsi, che i Gesuiti co i loro documenti non abbiano provato il fatto esposto ad Alessandro. Oltre che si poteva fare la medesima opposizione con maggior ragione nel tempo di Clemente IX. al P. Polanco, che non avendo egli provato il Fatto esposto da' suoi ad Innocenzo X. nè portati nuovi Documenti, non poteva più rimettere in Campo il tuo Decreto, acciò fosse dichiarato ancora sussistente. E pure allora non si fece alcun caso di questa opposizione per confermare il Decreto Innocenziano.

Che

Che se con questo discorso pretende l'Autore d'insinuare, che i Fatti esposti nell'ultimo Decreto siano parsi alla Sagra Congregazione più probabili, che i Fatti esposti ad Alessandro, non ostante tante testimonianze addotte da Gesuiti in favore della loro opinione ; Benche questa maggior probabilità nò abbia luogo nel nostro caso, mentre non si esaminò nella Sagra Congregazione la verità de' Fatti, dopò i nuovi documenti, mà solamente la decisione de' quesiti già formati , e la maggior probabilità non risulti, se non dall'esame di tutti i fondamenti d'amendue le Parti . Con tutto ciò ancorche si concedesse una tal maggior probabilità de' Fatti contrarj, ne per questo si renderebbe irragionevole l'istanza del P. Provana. Poiche anche al tempo d'Alessandro VII. dopò aver udite le proposte d'amendue le Parti; parve più probabile alla Sagra Congregazione d'allora la verità de' Fatti esposti da Gesuiti, altrimenti nò sarebbero stati ammessi pet formarne sopra i medesimi la decisione, dopò aver udita l'esposizione contraria fatta sotto Innocenzo X. E pure non ostante questa maggior probabilità de' Fatti esposti ad Alessandro, giudicò col parere della Sagra Congregazione Clemente IX., che insieme sussisteva l'osservanza del Decreto d'Innocenzo X. Non ostante dunque la supposta maggior probabilità de' Fatti esposti a Clemente XI. può similmente sussistere il Decreto d'Alessandro VII.

V.

MERITA però maggior riflessione un'altra differenza assegnata dall'Autore della Risposta trà l'uno, e l'altro Decreto, cioè che quello d'Alessandro VII. non sia decisivo della Controversia, mà bensì quello del presente Pontefice ; la qual proposizione così assoluta, se non si modifica con qualche spiegazione più moderata , pare soggetta alla Censura di poco rispetto all'Autorità Pontificia . Poiche ò egli l'intende in quanto alla Controversia del Diritto, ò in quanto alla Controversia del Fatto . Se del Fatto s'opponne alla dichiarazione della Sagra Congregazione approvata da Sua Santità, che la Santa Sede non hà mai definita la verità del Fatto; e in questo senso ne il Decreto Alessandrino, ne il Clementino è decisivo. Se l'intende per la Controversia del Diritto, s'opponne parimente alla medesima Dichiarazione della Sagra Congregazione, e di Sua Santità , cioè che *Apostolica Sedes in ejusmodi Controversiis Sinensibus ad ea, quae sibi prò tempore, tametsi diversimodè, exposita fuerint, responsa Veritatis semper dare consuevit*, cioè della verità, che si riconosce da' Cattolici nel Vicario di Cristo, quando pronunzia in simiglianti materie . Avendo dunque Alessandro VII. pronunziato la sentenza sopra le Risposte della Sagra Congregazione in materia de' Riti Cinesi colle medesime Formole, con le quali hà pronunziato il presente Pontefice : *Præfata responsa, & resolutiones approbavit*, come avrà ardire l'Autore di asserire, ò che il Decreto d'Alessandro VII. non sia decisivo nel Diritto, ò che quello di Clemente XI. sia decisivo nel Fatto contro la sua medesima Decisione .

Dal che si prende argomento di così discorrere in difesa dell'istanza di que-
sto

Ho secondo Memoriale del P. Provana impugnato dall'Avversario. Ancorche Innocenzo X. nel suo Decreto non pronunziasse espressamente sopra il Diritto, poiche non vi si legge *confirmavit, ò approbavit*, mà solamente ne ingiungesse l'esecuzione: *Sanctissimus Dominus Noster & c. sub pena excommunicationis lata sententiae districtè præcipiendo mandavit & quatenus præfata responsa, & resolutiones diligenter observent*, ancorche il suo Decreto fusse espressamente provisionale: *donèc Sanctitas Sua, vel Sancta Sedes Apostolica aliud ordinaverit*. E per il contrario Alessandro VII, pronunziasse espressamente sopra il Diritto, nella medesima forma, che il presente Pontefice *responsa, & resolutiones approbavit*, e il suo Decreto non fosse provisionale, non essendovi particola alcuna espressiva di ciò, come in quello d'Innocenzo; con tutto ciò Clemente IX. col parere della Sagra Congregazione dichiarò sussistere insieme anche in quanto all'esecuzione l'uno, e l'altro Decreto, come si è mostrato di sopra nell'Osservazione prima sopra questo secondo Memoriale §. 1. Quanto più dunque è di ragione, che si dichiarì sussistere il Decreto Alessandrino insieme col Clementino, non solamente in quanto al Dogma, mà anche in quanto all'esecuzione per essere tanto l'uno; come l'altro decisivo del Diritto, e niun di loro decisivo del fatto, ne provisionale.

V I.

FA' però ogni sforzo l'Autore della Risposta per dare ad intendere, che il Decreto di Clemente XI. sia decisivo del Fatto, al che vanno à battere tutte le esagerazioni replicate in questa sua risposta. E benchè per convincerlo di falsità basti la Dichiarazione contraria già adottata della Sagra Congregazione, e di Sua Santità, e le ragioni di sopra riferite, con tutto ciò per difendere adesso non più il Memoriale del P. Provana, mà la medesima Dichiarazione della Sagra Congregazione conviene ribattere le istanze fatte da esso contro una tale Definizione Pontificia.

La prima si è, che nell'ultimo Decreto è preceduta una rigorosa, e lunga discussione del Fatto per molti anni, con esaminarsene le circostanze, e i fondamenti sotto due Pontefici, adducendo per prova di ciò i testi della narrativa del medesimo Decreto, il che non si legge, che seguisse nel formarli il Decreto d'Alessandro VII. A che servivano dunque tante discussioni, tanti esami, tante Congregazioni sopra il Fatto, se questo non rimanese deciso?

Si risponde però in primo luogo, che ancorche nel Decreto d'Alessandro non si leggano espressi tanti esami sopra la verità del Fatto, si deve però assolutamente supporre, che ne precedessero molti, non essendo credibile della prudentissima condotta, con cui si governa la Sagra Congregazione così de' Propaganda, come del S. Offizio, che ammettesse le relazioni fatte allora da Gesuiti, senza maturamente esaminarle, massime essendo state rappresentate pochi anni avanti sotto Innocenzo X. relazioni di que' Riti del tutto contrarie. E in fatti si radunarono più di venti volte le Congregazioni così di Propaganda,

ganda, come del S. Offizio per la discussione di questa Controversia, come costarà dagli Atti delle medesime Congregazioni.

Si risponde in secondo luogo, che per la risoluzione di quest'ultimo Decreto era necessaria molto maggiore discussione, che nel tempo di Alessandro VII., poichè l'intenzione, e proposta degl'Avversarj in tempo di questi due ultimi Pontificati era, che si condannassero assolutamente i Riti Cinesi, senza far distinzione trà il Fatto, e il Diritto per troncata una volta la radice à tante discordie trà Missionarj della Cina. E in fatti essendo stato proposto ad Innocenzo XII. un simil Decreto assoluto, poichè l'approvazione d'un tal Decreto senza certezza, ò evidenza de' Fatti incontrava molto gravi difficoltà, convenne spender molto tempo nella discussione di questo punto. E che questa veramente fosse la causa di tante discussioni, di tanti esami, e di tante Congregazioni, si raccoglie dalle parole medesime del Pontificio Decreto: *Responsa supradicta, quae in aliis precedentibus Congregationibus similiter coram Sanctitate Sua habitis diu multumque discussa, ac maturè examinata fuerunt*: Sicchè la materia di sì lunga discussione non furono i Fatti de' quesiti, mà le risposte sopra i quesiti, se si dovevano concepire in forma assoluta, ò pure in forma rispettiva, e relativa a' quesiti. Finchè conoscendosi dopò sì lunga discussione non poter sussistere una tale forma assoluta senza l'evidenza de fatti massime dopò d'essersi presentati i documenti contrarj portati dalla Cina da Procuratori della Compagnia, fù giudicato dalla Sagra Congregazione, e da Sua Santità di terminare la causa con risolvere i dubbj de Quesiti già avanti stabiliti nella forma, che si era praticata altre volte sotto gli altri Pontefici, cioè -- *juxta ea, quae in questis proposita sunt*, come si legge super Articolo 4. §. *Demum*, e non nella forma assoluta, come si era formata l'Idea sotto Innocenzo XII.

La seconda istanza dell'Oppositore si è, che il Decreto di Clemente XI. è il fine ultimo della causa, e per conseguenza il solo decisivo ad esclusione degli altri fondandosi in quelle parole alla pag. 38. *Nec dubitandum sit illos finita jam Causa &c.* Mà una tale istanza non richiede altra risposta, se non quella insinuata dal Papa al P. Provana, quando presentò a' piedi di Sua Santità gli ultimi documenti dell'Imperatore della Cina, cioè che come erano documenti posteriori al Decreto del 1704., dovevano esaminarsi, come in fatti hà Sua Santità ordinato, che siano esaminati dalla Sagra Congregazione del S. Offizio. Onde il senso di quelle parole *finita jam Causa* altro non può essere se non che allora quando fù fatto il Decreto era terminata la causa rispetto a' documenti, e alle prove portate fino à quel tempo dall'una, e l'altra Parte per decidere il Diritto, mà non già ad altri documenti nuovi, che potessero dopò sopravvenire sopra il Fatto. Molto più che questa causa della Cina non può dirsi finita in quanto al Fatto, non essendovi sentenza alcuna sopra il medesimo Fatto.

NEL fine di questa risposta al secondo Memoriale del P. Provana chiede il Procuratore del Sig. Cardinale di Tournon la cōferma del suo Decreto, *come uniforme à quello di Sua Santità*. Le differenze però riconosciute trà l'uno, e l'altro sono già state rappresentate al Papa in altra Scrittura latina per parte della Compagnia, onde non è necessario farne qui la ripetizione. Solamente si accenna qui la più essenziale, che sola basta per escludere l'istanza del detto Procuratore, ed è, che volendosi confermare il Decreto del Sig. Cardinale di Tournon, converrà, che il presente Pontefice rivochi due particole della sua Pontificia decisione, alle quali è contrario il Decreto del Sig. Cardinale. La prima si è, che il Sig. Cardin. di Tournon assolutamente proibisce qualivoglia culto usato da Cinesi verso le loro Tabelle: *Negativè quoad usum Tabellarum defunctorum Progenitorum juxta morem Sinicum*. All'opposito il Decreto del Papa super Articolo 5. pag. 37. permette in alcun caso l'uso delle dette Tabelle: *quo verò ad Tabellas solo defuncti nomine inscriptas tolerari posse illarum usum secluso scandalo &c.* Et super Articolo 4. pag. 36. permette alcune ceremonie usate da Cinesi verso i loro Progenitori defonti: *Similiter nec per eadem responsa vetari quo minus erga defunctos peragi possint juxta earum gentium mores, quæ verè superstitiosa non sunt &c.* Consideri adesso ogni Uomo di senno se sono compatibili insieme queste due sorti di Decisioni; la prima delle quali essendo indefinita, e *negativè concepta, vim habet universalis*. Barbof. Axiom. 123. num. 5. e perciò corrisponde al termine *Nullus*, e la seconda essendo affermativa col termine *Aliquis*, di necessità vengono ad essere contraddittorie frà se conforme le regole de' Logici.

Il secondo punto in cui il Decreto del Sig. Cardinal di Turnon si oppone à quello di Sua Santità, si è, che quello è decisivo senza distinzione trà il Fatto, e il Diritto, poiche assolutamente definisce con formola generale indefinita, che comprende tanto il Fatto, quanto il Diritto: *Negativè quoad usum Tabellarum Defunctorum Progenitorum juxta morem Sinicum: Item negativè si interrogentur an Xan Ti, vel Tien sint Christianorum verus Deus*: Non potendo sussistere la detta condanna assoluta, e indefinita *juxta morem Sinicum*, così ne Riti verso i Defonti, come ne' Vocaboli senza una supposizione assoluta, e decisiva, che qualunque pratica de' Cinesi così nell'uno, come nell'altro punto infallibilmente vadi annessa con circostanze superstiziose, per le quali solamente è condannabile come illecita, e superstiziosa. Volendosi dunque confermare dalla Sede Apostolica un tal Decreto è necessario, che il Papa parimente rivochi quella parte del suo Pontificio Decreto, dove definisce, che la Sede Apostolica nelle Controversie Cinesi *nunquam super hujusmodi veritate, aut falsitate pronunciarè consuevit*. Or consideri il Procuratore del Sig. Cardinal di Turnon, se più convenevole sia il sostenere la verità degli Oracoli del Vicario di Cristo, ò le disposizioni del suo Legato Apostolico, quando non possano sussistere assieme.

Non

Non si pretende però con questo di condannare la condotta del Sig. Cardinale, anzi non deve recar meraviglia, che procedesse in quella forma nel suo Decreto. Poiche giungendogli alla Cina la notizia dal suo Procuratore, come è probabile, che alli 20. di Novembre 1704. si era decisa la causa della Cina con condannarsi i Riti Cinesi senza essergli specificato il modo, e senza essergli mandato il Decreto Romano, come egli stesso confessò al P. Gerbiglion Gesuita in Pekino nel primo di Luglio del 1706. *Præterea hac occasione te moneo, mihi constare, quod illæ Controversiæ circa Ritus Sinicos jam Romæ decisæ fuerunt, Decretumque de iis datum fuerit 20. Novembris 1704. etiam si nondum sciam quid in illo Decreto contineatur;* come si legge nel Diario di Pekino autentico pag. 225. Anzi è noto à Sua Santità, che quando il Sig. Cardinale pubblicò la sua Regola non era ancora uscito d'Europa il Decreto Romano, che se gli mandava. Onde avendo egli questa semplice notizia, & essendogli noto, come à Consultore del S. Offizio, che antecedentemente sotto Innocenzo XII. fù steso il Decreto contro i Riti Cinesi in forma assoluta senza distinzione del Diritto dal Fatto, e sapendo che quando si partì da Roma si trattava dell'approvazione di questo Decreto nella Congregazione del S. Offizio con grande impegno de' Contraddittori, prudentemente pensò, che il Decreto emanato nel 1704. contro i Riti fosse il medesimo, che si era proposto sotto Innocenzo XII., e fondato sù questa verisimil credenza vedendosi affretto à pubblicare la sua regola per le interrogazioni, che doveva fare l'Imperatore della Cina à tutti i Missionarj, giudicò di conformarla à tenore del Decreto proposto sotto Innocenzo XII. Nè si può altrimenti giudicare della somma prudenza del Sig. Cardinale, poiche se avesse veduto il Decreto del 1704., avrebbe senza dubbio regolato il suo alla norma di questo. Anzi è credibile, che quando gli sarà giunto il Decreto Romano, nel publicarlo averà dichiarato insieme, che cessava l'osservazione del suo, sapendo egli molto bene, che *Ordinata Inferiorum non sunt servanda, quando contrariantur Ordinatis à Superiore.* Bald. Conf. 131. Demùm anno lib. 4. E quando anche il suo non fosse contrario, averà con tutto ciò rievocata ogni obbligazione di osservarlo, ricordevole di quella regola: *Inferior non se ingerat, ubi major manus apposuit,* de qua DD. in cap. utl debitus de Appellat. & in cap. cum Inferior de Majorat. & Obedientia.

Osservazioni sopra la Risposta al terzo Memoriale.

I.

NELLA Risposta à questo terzo Memoriale, che altro non contiene, se non un ristretto de' due primi, sul principio torna di nuovo l'Autore à declamare contro le Dichiarazioni dell'Imperatore, che sembrano esser per lui la pietra di scandalo, in cui inciampa quasi ad ogni pagina della sua Scrittura. Qui ripete un'altra volta, che egli non è Giudice competente in queste materie, e che questo giudizio appartiene unicamente al Sommo Pontefice. An-

corche à questi suoi rimproveri si sia abbastanza soddisfatto nelle Osservazioni in difesa del primo Memoriale, si permetta, che qui si aggiunga una nuova Osservazione per render più manifesto l'inganno dell'Autore, e de' suoi Aderenti.

In questa Controversia de' Riti Cinesi si contrasta da due Parti colliganti, se nelle Cerimonie solite ad usarsi da Cinesi à Confusio, e à loro Defonti v'intervengono Sacrificj, Tempj, Altari, Preghiere &c. per loro istituzione. Se per il nome di *Tien* intendono i Cinesi il solo Cielo materiale, ò anche abbia appresso loro il significato del Signore del Cielo. Una delle Parti afferma, che sì l'altra sostiene Popposto. Or la Chiesa non può esser Giudice di questa lite di puro fatto, che succede negli ultimi confini dell'Asia, se non si prevale della testimonianza di altre Persone ben pratiche de' costumi di quel rimoto Paese. Non è già questo fatto come il Fatto di Gianfenio, che per esser manifesto à ciascheduno de' Giudici nel suo libro, di cui tutti perfettamente da se capiscono il significato, e la vera intelligenza, ponno darne la sentenza senza ricercare altre testimonianze. Vengono dunque le Parti à Roma, & una di esse produce per testimonianza della verità della sua opinione l'Editto di Monsignor Maigrot; le informazioni di Monsignor della Leonessa date alla Sagra Congregazione; le Osservazioni latine sopra le Controversie della Cina sotto nome di Monsignor di Rosalia, e Conone, & altre simili d'alcuni Religiosi Europei; quali tutte affermano interveuire ne Riti della Cina, Sacrificj, Preghiere. &c. La parte contraria oltre varj altri documenti di Vescovi, Vicarj Apostolici, e Missionarj produce le testimonianze dell'Imperatore della Cina, che dichiara, che nelle dette ceremonie conforme la loro istituzione non vi è credenza di spiriti assistenti, non preghiere &c. Ciò supposto, se in questa positura di litigio i Gesuiti si scagliassero contro i loro Avversarj, e con declamazioni à voce, ò con Scritture mordaci dicessero: Ecco che i Contraddittori de' Riti vogliono far Giudici di questa causa, che appartiene unicamente al Sommo Pontefice, alcune Persone particolari, che non hanno autorità di definire Articoli di Fede: Pretendono che essi la facciano da Papa, e che le loro testimonianze siano tanti Oracoli del Vaticano: Se così dicessero, non farebbero ricevuti con le risate simiglianti rimproveri? Non se ne farebbero comenti anche nelle Piazze come di tante inezie? Come dunque ripetono gli Avversarj le medesime accuse contro i Gesuiti, perche producono anch'essi le Dichiarazioni dell'Imperatore della Cina in prova della loro opinione, e insistono, che se ne faccia l'esame, e si abbia à quelle riguardo per meglio chiarire il Fatto? Ben si vede, che l'Impugnatore de' Memoriali non pretende che di sostenere lo smoderato impegno suo, e de' suoi, come al contrario egli rinfaccia al P. Provana.

I I.

OLTRE di ciò se ancora si dicesse, che l'Imperatore della Cina può essere Giudice competente di questa materia circa il puro fatto, che assurdo sarebbe?

rebbe? Se due Cristiani stati in Turchia contrastassero insieme, quali siano le Cerimonie, che usano i Turchi nelle Moschee, e se tengono il loro Maometto per Dio, ò pure solamente per Profeta chi potrà negare, che Giudice competente di quella lite puramente di Fatto potrebbe essere un Turco, anzi meglio di tutti il Mufì di Costantinopoli; Ogni Monarca, ò Legislatore può esser Giudice competente per dichiarare quali siano le Leggi, e costumanze del suo Imperio, senza punto pregiudicare al Giudizio infallibile, che può dare la Chiesa in materia del Diritto sopra le medesime Leggi, e costumanze, con dichiararle ò lecite, ò illecite. Nè importa per il giudizio del puro fatto, che l'Imperatore della Cina non sia capace d'intendere, se le Cerimonie, che si praticano nella Cina verso Confusio, ed altri Progenitori appartenghino al Culto di Latria dovuto solamente à Dio, come oppone l'Autore della Risposta; poiche non è necessaria questa intelligenza, per sapere, se riconoscono i Cinefi Confusio per più che Uomo, se chiedono, ò sperano da esso felicità, se credano, che scenda lo Spirito del Defonto sulle Tabelle, se il vocabulo *Tien* abbia il significato il Signore del Cielo, e simili circostanze del puro Fatto. Siccome molti Cristiani fanno molto bene, che nell'adorazione delle Immagini Sagre non abbiamo intenzione di adorare il materiale della Statua, mà solamente l'originale rappresentato in essa senza sapere, nè intendere, che cosa sia Culto di Latria.

III.

AGGIUNGE l'Autore della Risposta, che le nuove Dichiarazioni dell'Imperatore della Cina cõvengono nella sostanza con quella del 1700, e che perciò come non fù allora attesa nel formarsi il Decreto contro i Riti, nè meno deve attendersi adesso per l'effetto, che si pretende. Chiunque però leggerà gli Atti della Corte di Pekino presentati ultimamente al Sommo Pontefice, si chiarirà, quanto diversa sia l'una Dichiarazione dall'altra, e di quãto maggior peso, e autorità sia quest'ultima. Poiche la prima era una semplice approvazione delle proposte, e risposte fatte da' Padri Missionarj di Pekino, contro la quale poteva opporsi dagli Avversarj, ò che i Padri non si fossero bene spiegati nelle proposte, ò che l'Imperatore non le avesse intese nel suo legitimo senso. Mà ne' documenti nuovi si rende manifesto qual sia il sentimento proprio dell'Imperatore in ciascheduno de' punti controversi, esponendo da se stesso in discorsi famillari col Legato Apostolico, e in varie occasioni, quale sia l'intenzione de' Cinefi in praticare i loro Riti, adducendo esempj popolari, citando, e interpretando testi à questo effetto. In somma son tali, che il Papa gli hà giudicati degni di nuovo esame.

I V.

DOPO di ciò si avvanza lo Scrittore à fare una speciosa enumerazione di delitti atroci attribuiti a' Gesuiti della Cina in disprezzo del Legato Apostolico,

lico, e della Santa Sede. Mà come egli non prova le sue accuse, con maggior facilità, e franchezza di quella, con cui egli le ascrive, potranno i Gesuiti negarle, & essendo le medesime per la loro enormità incredibili, potranno con maggior ragione qualificarle per tante calunnie d'un'animo troppo appassionato. E quando se ne venga all'efame, e si producano da Gesuiti le testimonianze autentiche del vero, sperano di giustificarsi della maggior parte di tali colpe loro imputate. Mà poiche queste accuse sono accennate dall'Avversario solamente à fine di mostrare, che la causa particolare de' Gesuiti colpevoli non è diversa dalla commune di tutti i Missionarj, e della Santa Sede, come ascrive nel suo Memoriale il P. Provana, acciò si trattasse del punto principale di salvare la Missione della Cina, lasciando da parte l'accessorio delle colpe de' Gesuiti; converrà dire, che appreso l'Autore della Risposta tanto importi alla Santa Sede, che si riconoscano i Gesuiti per colpevoli, quanto la conservazione della Religione Christiana nel grand'Imperio della Cina, e de' Missionarj, che la propaghino. E chi non vede, che di maggior importanza è trattare d'isforzar il fuoco appiccato ad un grand' Edificio con pericolo di restare frà poco affatto incenerito, che esaminare chi sia stato l'Autore di quell'incendio, e che meriterebbe giusto rimprovero colui, che pretendesse, che si procedesse prima all'efame de' colpevoli, e poi si procurassero i mezzi più efficaci per estinguere il fuoco?

V.

I RIMPROVERI, che qui soggiunge l'Autore cōtro i Gesuiti, per difen-
 dre essi questa causa, al suo dire, come sua, e al medesimo tempo protestare,
 che è causa della Santa Sede, interpretando à suo modo, e con diverse calun-
 nie una Scrittura, che egli chiama Satira, intitolata *Riflessioni sopra la Causa
 della Cina*, non meritano altra risposta, se non la medesima, che egli rinaccia
 al P. Provana: *In quo enim iudicas alterum te ipsum condemnas, eandem enim
 facis, quæ iudicas.* Rom. 2. Ognuno, che leggerà questa sua Scrittura di
 Risposta a' Memoriali piena tutta d'improperj, e di calunnie contro i Gesuiti
 potrà far concetto, qual delle due meriti il nome di Satira, se la sua, ò quella
 delle Riflessioni, e sempre vi farà questa differenza, che i detti fatirici dell'
 Autore della Risposta sono sì chiari, e patenti, che non hanno necessità d'ef-
 sere interpretati in sinistra parte: I supposti nell'Autore delle Riflessioni, ac-
 ciò si riconoscano per tali, hanno necessità delle interpretazioni cavillose dell'
 Autore della Risposta, non dissimili appunto à quelle, che egli in questo me-
 desimo luogo, torna à mettere in campo con somma nausea di chi legge (per usare
 delle sue medesime frasi) rinacciando ciò, che anche altrove hà fatto, al Padre
 Provana, quasi voglia, che le Dichiarazioni dell'Imperatore facciano rivoca-
 re il Decreto di Sua Santità, e che si permetta a' Cristiani l'Idolatria. Intenda
 una volta quel che si è risposto tant'altre, che non si pretende la revocazione
 del Decreto di Sua Santità, mà che sussista insieme con quello di Alessandro

VII. non essendo ripugnanti trà loro , come si è mostrato . Intenda , che com- chiedersi la permissione de' Riti Cinefi , non si chiede la permissione dell'Ido- latria a' Christiani ,perche i Riti de' quali si chiede la permissione , si suppon- gono fatti con diverse circostanze da quelle , che si espongono ne' *Questiti* del Decreto , e sono condannate per Idolatrie , e sono appunto que' Riti , che per- mette il Sommo Pontefice nel presente Decreto al §. *Similiter super Art. 4.*

Nel resto i Padri Gesuiti di Pekino non hanno bisogno dell'insinuazione dell'Autore della Risposta , cioè d'impiegare il favore , che godono appresso quell'Imperatore per sostenere la pericolante Missione della Cina , mentre , l'hanno impiegato fin'ora con grande impegno per sostenere l'autorità del Legato Apostolico fino à decadere dalla Grazia di quel Principe , per aver vo- luto appresso lui sempre difendere , e scusare tutte le operazioni del Legato Apostolico , come costa da' medesimi Atti presentati à Sua Santità . Hanno perciò gran ragione i medesimi Gesuiti di dolersi del Procuratore del Sign. Cardinale di Turnon , perche in vece di gradire , e rammemorare gli ossequj praticati da essi per servire il Sig. Cardinale in procurare , che venisse alla Corte , non ostante le replicate ripulse dell'Imperatore ; Che fosse ricevuto con onori non più praticati in quella Corte con altri Ministri Stranieri ; Scor- dato affatto di tutti questi beneficj , e di molti altri , che per brevità si tralascia- no , abbia intrapreso di accusarli con una scrittura sì mordace , e di pubblicare contro di essi tante calunnie .

Osservazioni sopra la Risposta al quarto Memoriale .

I.

L'Asciando di fare nuove Osservazioni sopra il ripetere , che fà in questa Ri- sposta l'Autore un'altra volta il suo solito rimprovero contro l'istanza del P. Provana , di doverli aver riguardo alla Dichiarazione Imperiale , da lui male intesa , e peggio interpretata , come si è altrove mostrato , fino à chiamar- la *cosa indegna d'un Christiano , di un Religioso , di un Missionario , e un' idola- trare l'Imperatore della Cina ;* Fà di mettere non passare senza Riflessione ciò , che qui confessa il medesimo Autore , conformandosi questa volta al senti- mento esposto dal P. Provana , e cōcedendo , che appresso tutto il Mondo è no- to il pericolo di perdersi tutta la Missione , e Christianità della Cina colla proibizione de' Riti , anzi che il pericolo è *evidentissimo* . Mà se così è , perche dunque non solamente con occhi asciutti si rimira dal Procuratore del Signor Cardinale di Turnon una perdita così deplorabile , mà fà ogni sforzo per scre- ditare le ragioni , che si adducono di nuovo per chiarezza maggiore del Fatto à favore di quella Cristianità ; perche procura chiudergli ogni passo allo scam- po ; in vece di cercare ogni mezzo possibile per evitare questo colpo fatale ? perche in somma con ogni impegno si studia di fare apparire ne' Riti Cinefi , come vere le circostanze più ree , acciò si riconoscano in essi tante Superstizio- ni ,

ni, e Idolatrie, e non impiega il medesimo studio per la verità delle circostanze più innocenti; attestate dall'Imperatore, con le quali potrebbe salvarsi la Missione Cinese.

I I.

PASSA quindi l'Autore della Risposta à riprovare per non fustitente ciò, che si asserisce in questo Memoriale, cioè, che l'Imperator della Cina terrà per Ribelli i Cristiani suoi sudditi, che non osserveranno i suoi Riti. E dà per ragione della sua negativa, che l'Imperatore non esige questa osservanza da' Maomettani, che aborriscono questi Riti, come Idolatrici, secondo l'attestazione di tre Vicarj Apostolici, che stanno in Roma. Che che sia dell'opinione de' Maomettani intorno à questi Riti, del che non si hanno i loro propri attestati, per formarne adeguato concetto, come si hanno de' Letterati Cinesi, che dichiarano la loro intenzione; Il certo si è, che essi usano del Vocabolo *Tien* per significare il vero Dio, come costa da diversi lor libri stampati nella Cina, di che si hanno testimonianze autentiche. L'osservanza poi delle Cerimonie verso Confucio, alle quali non sono obbligati se non i Letterati, egli è parimente certo, che ancora i Maomettani, che prendono il grado di Letterati, e giungono al posto di Mandarini, fanno le medesime Cerimonie, così solenni, come menò solenni nella gran Sala di Confucio, essendo questa Legge indispensabile per tutti i Letterati, e Mandarini, come ne faranno fede i medesimi tre Vicarj Apostolici.

In quanto alle Tabbelle de' Defonti, essendo i Maomettani tenuti per Forastieri nella Cina, non meno che gli Europei, siccome questi non hanno necessità di usare dette Tabbelle in propria casa, così ancor quelli non hanno necessità di usarle nella propria. È la ragione si è, perche nelle loro case tutti sono della medesima Setta, e Legge. Non così trà Cinesi, de' quali alcuni sono Gentili, altri Cristiani nella medesima casa, ò nella medesima Parentela. Or essendo tra' Cinesi Legge fondamentale del loro Governo, che si facciano a' Defonti quelle offerte, e riverenze, che si facevano loro, quando erano vivi, se i Gentili vedessero, che un Cristiano trascura l'osservanza di questa Legge, Paccusarebbero come empio a' Tribunali, e per tale farebbe severamente castigato. Mà nelle case de' Maomettani essendo tutti della medesima Setta, e non riconoscendo essi alcuna empietà, come i Cinesi, in lasciar tali Cerimonie, non vi è chi possa scandalizzarsene, e accusare il Trasgressore. Siccome non essendovi necessità tra' Maomettani d'introdurre altri Cinesi ne' loro Gabinetti, dove, conforme il costume della Cina si sogliono custodire tali Tabbelle, per farvi le solite riverenze, e cerimonie nell'anno nuovo, ò in altre occasioni; come costumano i Cinesi, poiche questi non introducono à questa funzione se non i Parenti della medesima Famiglia, e non avendo i Maomettani Parenti Cinesi, con i quali non s'imparentano, e solamente alle volte si maritano con le Fäciulle, che da piccoline sono comprate da' Padri Cinesi, che

non ne fanno più conto, e non le riconoscono più per Parenti, perciò non hanno i Maomettani l'obbligo di far con i Cinesi queste cerimonie. Si parla qui solamente de' Maomettani non Letterati, poichè gli altri Graduati fanno tutto quanto praticano i Cinesi, così verso Confucio, come verso i Defonti, senza nè pure osservare la lor Legge di astenersi dalla carne di Animale immondo, come potranno attestare quei, che hanno notizia de' costumi della Cina.

I I I.

POco pratico si mostra l'Autore della Risposta in credere; che solamente i Gesuiti possono essere le Spie dell'Imperatore della Cina per fargli sapere il Decreto di Sua Santità; e che, come essi soli ne faranno i Traduttori, à essi soli si ascriverà il rappresentare falsamente il sudetto Decreto, come fondato sopra l'Editto di Monsignor Maigrot, dichiarato per ignorante nelle Lettere Cinesi dal medesimo Imperatore. Mà s'ingana, poichè se il Decreto si pubblicherà trà i Cristiani Cinesi, quelli faranno le spie, che ne daranno subito la notizia a' Mandarin, e questi alla Corte, come hanno fatto in altre simili novità sopra i loro Riti. In quanto alla Traduzione del Decreto, converrà, che lo traducano fedelmente prout jacet; per non esser convinti di falsità, mentre, come si rappresenta nel Memoriale del Padre Provana, l'Imperatore commetterà la Traduzione à varj Europei, separati l'uno dall'altro, come è solito, e non confrontando quella dell'uno con quella dell'altro, verrebbe à dubitare d'inganno. Supposto ciò, necessariamente avranno da tradurre l'Editto di Monsignor Maigrot, che stà nel principio del Decreto stampato, e nella traduzione del resto comparirà, che sopra gli Articoli del medesimo Editto si sono formati i *Questi del Fatto* del tutto à quelli uniformi. Come dunque non potrà sospettare l'Imperatore, che l'esposizione de' Fatti nel Decreto Romano si fondi sopra l'esposizione di Monsignor Maigrot, le non per frode de' Gesuiti Traduttori?

V I I.

LE difese poi, che intraprende l'Autore per il medesimo Monsignor Maigrot, à fine di mostrare, che la sua ignoranza nelle Lettere Cinesi non era vera, mà finta, per ubbidire agli ordini di Monsignor Patriarca non fanno niente à proposito di ciò, che si esprime nel Memoriale del P. Provana; poichè ivi si legge solamente, che *pensando l'Imperatore, che il Decreto si fondi sopra l'esposizioni di Monsignor Maigrot, dichiarato dal medesimo Imperatore per poco istrutto nell'intelligenza de' Libri Cinesi, si irritarà maggiormente contro tutti i Missionarj*. Non afferma il P. Provana, che fosse veramente ignorante; Suppone solamente, che fù dichiarato per tale, il che per certo non negarà il Procuratore contrario, mentre confessa, che il detto Prelato ne diede il fondamento con fingersi ignorante.

Stentarà però egli à concordare questa ignoranza affettata, come pre-

scritta dal Sig. Cardinal di Turnon, colla dichiarazione, che il medesimo Signor Cardinale fece un giorno avanti all'Imperatore della scienza perfetta di questo Prelato nelle Lettere Cinesi, Poiche, come si legge nel Diario di Pekino mandato à Roma in forma autentica alla pag. 220. sotto li 30. Giugno del 1706, dopo di avere l'Imperatore dichiarato certi Testi di Confucio à Monsignor Patriarcha; *applausit Excellentissimus Dominus, dicens, suam Majestatem esse Oraculum Scientiæ Sinicæ; se optare, ut & loqui, & intelligere Sinicè posset, fore ut ex talibus Conferentiis cum Sua Majestate erudiretur: Cum verò ipse loqui nequeat, advocasse se hominem ex Fokjen, qui jam Pekinum adveniret, illum quàm optimè intelligere Libros Sinicos, & in omnibus his questionibus Suae Majestati plenè satisfacere posse. Arridens Imperator, laudavit industriam Domini Patriarchæ: Quæsit, si novus Hospes præclarè eruditus sit in Sinicis? Si ipse novit penicillo uti, & sensum suum in charta exponere? Ad omnia liberè reposuit Excellentissimus Dominus, illum cum primis doctum, nosse Characteres pingere, & Compositiones Sinicas texere suo Marte, & manu.*

Non si sà, si torna à dire, come l'Autore potrà accordare un tale Encomio della Scienza, e Dottrina perfetta di Monsignor Maigrot nelle Lettere Cinesi fatto dal Signor Cardinale all'Imperatore, coll'ordinargli il giorno seguente, che si dasse à conoscere per ignorante nella Letteratura Cinese al medesimo Imperatore, mà bensì potrebbe riferire quello, che nel medesimo Diario si soggiunge, cioè, che à tali Encomj fatti dal Sig. Cardinale à Monsignor Maigrot si atterri il Signor Appiani suo Interprete, che stava presente: *Ad hæc expavit Dominus Appiani, & non jussus interrupit Dominum Patriarcham: nolens dici Imperatori, quod Dominus Cononensis sciret Sinicas Compositiones producere in lucem.* L'istessa avvertenza fecero il giorno seguente i Padri Gerbillon, e Thomas al Signor Cardinale, che troppo si era avanzato in promettere tanto della scienza di Monsignor Maigrot all'Imperatore, poiche se l'effetto non corrispondesse alla promessa, ne sarebbe seguito grande discredito e à lui, e alla Religione Cristiana, come si legge nel medesimo Diario alla pagina 224. siccome ancora Monsignor Vescovo di Pekino replicò il medesimo avviso al Signor Cardinale, come costa dalla sua lettera originale scritta al Padre Antonio Thomas, che è appresso il Padre Provana. Continuando però tuttavia l'impegno già preso, & essendosi provato Monsignor Maigrot di rispondere in iscritto à i quattro punti principali controversi dalla Dottrina di Confucio propostigli dall'Imperatore per mezzo di due suoi Mandarin, e non restando questi sodisfatti della sua spiegazione, nè potendo ottenere da lui, che ne facesse una più adeguata, dopo varie istanze, e contrasti con essi, si determinò questo Prelato di dichiararsi ignorante, senza che ciò gli fosse ordinato dal Signor Cardinale; anzi che egli fu il primo à significargli questa sua determinazione con poca sodisfazione del medesimo Signor Cardinale, come costa dal sudetto Diario alla pag. 230. *Ingreditur Illusterrimus Dominus Cononensis nuncios Excellentiæ Suae (Domino.*

mino Patriarchæ) venire se, ut scripto profiteatur suam ignorantiam in libris Sinicis; simulque protestatus est quantumvis se ignorantem dicat, ostensurum tamen contra omnes Jesuitas, quod decipiant Sanctam Ecclesiam &c. Loquentem interruptit Dominus Patriarcha monens hanc horam talibus dicendis aptam non esse.

È vero bensì, che il Signor Cardinale temendo da sì cattivo principio una infelice riuscita, ordinò agli altri Padri di Pekinò, che non si trattasse più di queste materie coll'Imperatore, adducendo per motivo non doverli trattare la Causa de' Riti Cinesi avanti il Tribunale d'un Principe Gentile. Benche a dire il vero, ò allora si chiedeva dall'Imperatore à Monsignor Maigrot, che puramente rispondesse, qual fosse il vero significato de' Testi di Confucio, ò che rispondesse, se i Documenti da lui dati erano conformi, ò no, alla Religione Cristiana. Nel primo caso era una mera questione di Fatto sopra una scienza puramente umana, nella quale non si poteva ricusare il Voto, e giudizio d'un Principe, e ancorche Gentile, riconosciuto dal medesimo Signor Cardinale, qual' *Oraculum Scientiæ Sinicæ*? Nel secondo caso è dottrina de' Teologi, e di S. Tomaso seconda seconda quest. 3. art. 2., che quando uno è interrogato da chi ha pubblica autorità, ancorche fosse Tiranno, e Persecutore, sopra gli Articoli della sua Fede, è obbligato sotto precetto di colpa mortale à dar ragione della propria credenza. Sicche se l'Imperator della Cina avesse chiesto à Monsignor Maigrot, che dichiarasse il suo sentimento, se credeva per vera la Dottrina di Confucio, ò per falsa, e ripugnante agli Articoli della nostra Religione, farebbe stato obbligato à rispondere. Di più insegna S. Tomaso nel medesimo luogo, che quando dal non confessare la propria Fede ne può seguir scandalo al Prossimo, allora è obbligato, chi viene interrogato, à professarla, e rispondere. Ora egli è certo, che sapendo i Cristiani, che era stato proposto all'Imperatore Monsignor Maigrot, per mostrargli, che la Dottrina di Confucio era contraria alla Religione Cristiana, stavano tutti in aspettazione di udirne le ragioni per disingannarsi, e mancando egli di rispondere per fingersi ignorante nelle Lettere Cinesi, recava loro grande scandalo, con lasciarli nella loro coscienza erronea. Pensi adesso l'Autore della Risposta, se sia più conveniente al credito di questo Prelato supporre, che non fosse molto intelligente nella Letteratura Cinese, per iscusarlo da colpa sì grave, ò farlo colpevole d'aver mancato ad un Precetto di tanta conseguenza, per sostenere la sua Perizia nell'intelligenza de' Testi Cinesi.

Osservazioni sopra la Risposta al quinto Memoriale.

I.

REPLICA l'Autore in questa risposta, che il pericolo di perdersi la Missione della Cina, se si proibiscono i Riti, non è nuovo motivo, per esser anti-

co di 60. anni, già rappresentato sotto Innocenzo X., e per esser ancora già stato esaminato avanti di procedere à questo ultimo Decreto. Deve però insieme concedere, che l'antico già considerato, & esaminato era pericolo rimoto, e solamente temuto; adesso è prossimo, di cui già si sperimentano gli effetti coll'espulsione di tanti Missionarj, coll'occupazione di tante Chiese, colla rilegazione del Legato Apostolico, e col serrarsi attualmente la Porta della Cina a' nuovi Operarj. Siccome dunque il pericolo di affogarsi rappresentato si alla vista di un passaggiero, che naviga in tempo d'una rovinosa tempesta, è diverso da quello, che si prevede, ò si teme in tempo di calma, e serve di nuovo motivo di non mettersi più a tal cimento; così il pericolo presente di perderli la Missione della Cina, con vedere principiati gli effetti della perdita, è molto diverso dall'antico, e merita d'esser nuovamente considerato per motivo più gagliardo à cercare il rimedio.

Agli improperj, che fogggiunge il medesimo contro i Gesuiti, come Autori di questa tempesta, per esser essi stati causa di tutti i strapazzi usati nella Cina dall'Imperatore al Legato Apostolico, nulla si risponde, rimettendo la replica alle Osservazioni sopra il terzo Memoriale §. Dopo di ciò. Sembra però effetto di troppo cieca passione il negare, che sia gloria della Sede Apostolica, che un'Imperatore Gentile, sì grande, e assoluto, come quello della Cina, abbia non solamente protestato di lasciare al Giudizio della Chiesa il decidere, se i Riti Cinesi siano conformi, ò no, alla Religione Christiana, mà anche abbia rimesse al Giudizio di Sua Santità le sue medesime attestazioni sopra il Fatto de' Riti Cinesi, attendendo da essi l'ultima risoluzione, e sospendendo frà tanto l'espulsione degli altri Missionarj, finche giunga la risposta del Sommo Pontefice. Ne pregiudica punto à quest'onore fatto alla Sede Apostolica il non esservi *una riga di sua lettera credenziale*, quale in congiunture sì turbolenti del suo animo irritato, non si poteva sperare, e può supplire à quest'effetto il Sigillo Reale del suo Primogenito, che si vede nella copia autentica degli Atti mandati estrarre dal medesimo suo Archivio, à fine che fossero presentati à Sua Santità in forma, che possano far fede, e credenza d'esser da lui stesso trasmessi.

I I.

SI avanza poco dopo l'Autore della Risposta à qualificare per tante bestemmie le parole contenute in questo Memoriale, in cui il P. Provana supplica il Papa *ad ordinare, che si ponga maggior studio in cercar le ragioni per sostenere i Riti Cinesi, di quello si adopra con ogni artificio, & impegno per condannarli, quasi che*, fogggiunge il Procuratore contrario com: benigno Interpretate; *quasi che la Santa Sede nel difinire le questioni di Fede proceda con la suggestione del Diavolo; che tali sono appunto gli artifizj, e gl'impegni nel giudicare.* S'inganna però molto, se si persuade d'ingannare con tali Ichiamazzi, e con sì artificiosi rimproveri chi leggerà la sua Scrittura. Poiche tro-
verà,

verà, che qui non si parla di questioni di Fede, per le quali non vi è di bisogno d'altra discussione, mà di questioni di Fatti, e lasci una volta di spacciare per Articoli di Fede tutte le circostanze, che si leggono nell'Esposizione de' Fatti, che la Sede Apostolica non hà dichiarati, nè dichiarerà per tali. Che poi il P. Provana non intenda con tali parole di attribuire gli artifizj, e l'impegno al Papa, ò à i Signori Cardinali, che hanno giudicato solamente nel Diritto, mà bensì a' Contradittori del Fatto de' Riti, si rende manifesto, poiche per giudicare se i Sacrificj, e le Preghiere ad altri che à Dio siano leciti, ò illeciti non vi possono intervenire ne artifizj, nè impegno, essendo a tutti palese che sono illeciti: E ben si può inferire di chi intendesse il P. Provana questi artifizj, & impegni da ciò, che opera in quest'occasione il Procuratore del Sig. Cardinale di Turnon, ed i suoi Aderenti, procurando, e facendo ogni sforzo, perche ne pure si esaminino le nuove Dichiarazioni sopra il Fatto, che potrebbero servire per nuove, e sufficienti ragioni di scusare come innocenti i Riti Cinesi, e studiandosi con tutti gli artifizj possibili di equivoci, di sinistre interpretazioni, e di falsità di screditare i detti documenti, e le istanze del P. Provana. Questo è il vero significato delle citate parole del Memoriale, e non quello, che à suo capriccio inventa l'Autore della Risposta. E in verità chi mai ascriverà à bestemmia, ò à ingiuria proferita contro del Giudice, che hà sentenziato un Reo sulla deposizione d'alcuni Testimonj, se il medesimo Reo nel nuovo esame da farsi della causa supplicasse il Giudice à voler ordinare, che si cerchino cò maggior diligenza altri Testimonj veridici per assolverlo, di quella, che adopra la Parte contraria in produrre i suoi, per condannarlo?

III.

NE più felice gli riuscirà l'impegno, che prende in voler persuadere, che i Riti Cinesi, quali veramente si praticano nella Cina *sint apertissimè Religioni contrarii*, come richiede la Sagra Congregazione de Propaganda Fide nel suo documento dato à tutti i Missionarj sopra la mutazione de' Riti de Paesi dove andaranno, e citato dal P. Provana nel suo Memoriale. Poiche per provarli, che i Riti veramente praticati nella Cina *sint apertissimè Religioni contrarii*, deve prima costare con evidenza, quali siano i Riti veramente praticati nella Cina, e se sono quelli, che si descrivono ne' Questi antecedenti al Decreto. Mà se la Sede Apostolica hà lasciato indeciso questo punto, come potrà l'Autore della Risposta spacciarlo per evidente, come dichiarato infallibilmente da i Decreti di Sua Santità? E supposto che ciò non resti deciso dal Papa, à chi mai potrà persuadere, che sia evidente intervenire ne' Riti praticati veramente nella Cina, Sacrificj, Altari, Preghiere, Credenza di Spiriti assistenti, Speranza di felicità da Confusio, e da Defonti: O che la parola *Tien* non abbia il significato di Signore del Cielo; mentre tanti Missionarj più antichi nella Cina lo negano, tanti Vescovi, e Vicarj Apostolici reclamano, tanti Letterati Cinesi di ogni grado attestano in contrario? Quan-
do

do finalmente l'Imperatore della Cina legittimo Interprete de' costumi del proprio Paese dichiara esser tutto diversa l'istituzione,prattica di tali cerimonie? Né vale il dire, che queste testimonianze non impediscono l'evidenza per esser mendicate,ò da persone sedotte,ò da persone impegnate à favore de' Gesuiti, ò da Atei, che nulla curano il giurare il falso; Poiche per non esser bastanti ad impedire l'evidenza conviene parimente,che sia evidente, che tali Testimonj siano sedotti,impegnati, Atei, e che giurano il falso. Si astenga dunque il Procuratore contrario di spacciare queste sue immaginarie evidenze, e intenda,che se non hà altre prove, restarà sempre colla sua forza il motivo addotto dal P.Provana nel suo Memoriale,e preso dalle Avvertenze della Sagra Congregazione de Propaganda: *Ne mutant ritus, consuetudines, & mores, qui non sunt apertissimè Religioni; & bonis moribus contrarii.*

Ne a difesa di quella evidenza confonda di grazia,come fa ad ogni passo della sua Scrittura, e in questo luogo le definizioni sopra il Diritto pronunciate dal Vaticano supposta l'esposizione de' Fatti, con la verita fallibile de' medesimi Fatti non definiti, per aver campo da esclamar contro chi nega ne Riti Cinesi la certezza della loro opposizione alla Religione Cristiana fondato nel contrasto di tanti documenti contrarij: che si voglia preferire al giudizio, e autorità del Supremo Legislatore della Chiesa le testimonianze de' Grandi, e Letterati dell'Imperio Cinese, i giuramenti de' Cristiani; il sentimento della maggior parte de' Missionarij, le appellazioni di due Vescovi, e finalmente la dichiarazione dell'Imperatore. Non si preferiscono nè al giudizio della Chiesa, che non hà pronunciato il suo giudizio sopra la verità de' Fatti, sopra de' quali solamente si producono qui tanti documenti. Mà bensì si preferiscono al giudizio del Procuratore del Sig. Cardinale di Turnon, che vuol dar ad intendere, essere evidente, che i Riti della Cina si praticano nella forma, in cui sono esposti, e che perciò *sunt apertissimè Religioni contrarii.*

I V.

E' Mirabile però il modo, con cui il Procuratore contrario per indebolire la forza di que' documenti, che contrastano la sua pretesa evidenza, si lascia cadere come à caso nel riferirli certi epiteti, che sono come termini distraenti; chiamando i giuramenti de' Cristiani *estorti*, i Vescovi appellanti, *impegnati nel sentimento de' Gesuiti*; l'Imperatore *incapace per Gentile, e Ateo*. Mà si vorrebbe sapere da lui con quali documenti prova egli, che i giuramenti de' Cristiani sono estorti? In che Tribunale si da eccezione alle deposizioni de' Testimonj come estorte colla sola assentiva della parte contraria, senza produrre prove concludenti. E se cos'è, con che buona coscienza può egli diffamare tanti Cristiani come spergiuri, ed i Gesuiti della Cina come Falsarij senz' altra prova, che della sua appassionata immaginazione? ne pure si può capire, che sorte di eccezione sia l'altra, che i Vescovi appellanti siano impegnati nel senti-

sentimento de' Gesuiti per rigettare la loro Appellazione, per non far caso della loro autorità, per diminuire la loro Fede. Sarà dunque delitto sì atroce il seguire il sentimento de' Gesuiti, che meriti l'inabilità ad ogni atto giuridico, come se ciò fosse il medesimo, che seguire il sentimento di Lutero, e Calvino? E in qual Tribunale si è praticato giammai, che si dia eccezione a' Testimonj, sol perche la loro deposizione è à favore d'una delle Parti? pure si pretende dagl'Avversarij, che così si pratici contro i Gesuiti, onde se à favor loro depongono i Letterati, ciò basta, perche si dica, che il giuramento è falso: se à favor loro appellano i Vescovi, ciò basta, perche l'appellazione sia nulla: se à favor loro dichiara i suoi sentimenti l'Imperator della Cina, ciò basta per stimarlo un falsario sedotto. Con quanta maggior ragione potrebbero pretendere i Gesuiti, che non si ammettessero le testimonianze de' Contradittori de' Riti Cinesi, perche non contradicono per zelo della verità: mà perche sono impegnati contro il sentimento de' Gesuiti.

All'opposizione, che si fa all'Imperatore della Cina d'esser incapace di dichiarare, quali siano i Riti Cinesi, per esser egli Pagano, e Gentile, si è risposto altrove nell'Osservazione 2. sopra la Risposta al terzo Memoriale §. Oltre di ciò. Mà non si può tralasciare di fare qui alcuna riflessione sopra la qualità di Ateo, con cui l'Autore della Risposta onora lui, è tutta la Setta de' Letterati à fine di mostrare, che non possa dichiarare, se il significato delle voci Tien, e Xàng Ti possa essere del vero Dio, ò del Signore, del Cielo. Non se gli domanda qui come concorda la qualità di Ateo nell'Imperatore della Cina con i Sacrificj, che secondo il dire degli Avversarij, offerisce al Cielo, e alla Terra, e ad altri Spiriti, ò negli altri Letterati con le preghiere, che fanno à Confusio, e Defonti, con la credenza di spiriti assistenti, e con le speranze di felicità, non potendo ciò stare con un perfetto Ateismo. Solamente si vorrebbe sapere da lui, se crede per vera la Dottrina di S. Paolo, che non vi è Nazione nel Mondo, che non abbia avuta alcuna notizia, qualunque ella sia dell'esistenza del vero Dio: *Revelatur enim ira Dei de Cælo super omnem impietatem, & injustitiam hominum eorum, qui veritatem Dei in injustitia detinent, quia quod notum est Dei, manifestum est in illis: Deus enim illis manifestavit &c. ita ut sint inexcusabiles:* ad Roman. cap. 1. Or se tutti i Letterati Cinesi col loro Capo fossero perfettamente Atei, e perciò non avessero nel loro Idioma, ne pure una voce, che potesse frà loro esprimere il Significato della prima Intelligenza, che è Dio, ne l'avessero mai avuta per tanti Secoli, sarebbe parimente restata sempre incognita alla Nazione Cinese l'intelligenza d'una Divinità Suprema contro la Dottrina di S. Paolo seguita da tutti i Teologi: Pensi bene dunque l'Autore della Risposta, se sia conveniente, contro il parere dell'Apostolo, il difendere in tutti i Cinesi, e nel loro Capo un'Ateismo perfetto, per sostenere, che non hanno voce per esprimere la conoscenza di Dio.

CONGHIUDE l'Autore la sua Risposta, con chiedere di nuovo à Sua Santità la confermazione Apostolica del Decreto Nankinense, publicato dal Sig. Cardinale di Turnon; dandone alcuni motivi, la maggior parte de' quali si riducono alle Opposizioni già fatte da lui nelle Risposte a' Memoriali del P. Provana: e già sodisfatte nelle presenti Osservazioni. Siccome alla supplica della pretesa confermazione del Decreto Nankinense si è riposto nell'Osservazione VII. sopra la risposta al secondo Memoriale.

V. I.

PER terminare dunque queste Osservazioni sopra la Risposta del Procuratore del Sig. Cardinale di Turnon, data a' Memoriali del P. Provana, con un'Osservazione, che vaglia per tutte, si rappresenta per ultimo, che se l'Autore della Scrittura contraria per impugnare i Gesuiti, usa di tanti Equivoci, e di tanti sinistre Interpretazioni, quante si sono mostrate in questa Replica, confondendo Egli la materia del Decreto Pontificio colla materia del Decreto Imperiale, i Riti difesi da Gesuiti con i Riti condannati dalla Sede Apostolica, spacciando per Articoli di Fede la verità de' Fatti, lasciata indecisa dalla Sede Apostolica; affermando falsamente, che la Controversia con i Gesuiti non è sopra il Fatto, ma sopra il Diritto, e con altre simili esposizioni manifestamente false; Se usa egli, dico, di tanti equivoci, e sinistre interpretazioni, e falsità in un Fatto, che è palese à tutta Roma; come si dovrà prestar fede infallibile à i Contraddittori de' Riti Cinesi, quando in fatti molto lontani dal nostro Mondo Europeo rappresentano le Oblazioni solite à farsi à i Vivi, per Sacrificj, le Messe comuni, per Altari; le Sale profane, per Tempj; le espressioni d'affetto, per Preghiere; i Libri Apocrifi, per Classici; i Vocaboli *Tien*, e *Xang Ti*, per istituiti à significare il solo Cielo materiale, interpretando à questo fine, e à lor modo Testi Cinesi incogniti a' nostri Europei? Giudichi adunque ogni Uomo di senno adesso à Chi si hà da imporre perpetuo silenzio, se alla Compagnia, come dimanda l'Autore nell'ultime righe della sua Risposta, o à Chi è convinto di tante imposture?